

La sintesi degli emendamenti del Partito Democratico presentati al disegno di legge Calderoli all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato: "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*" (AS 615).

ARTICOLO 1 (Finalità)

Gli emendamenti PD specificano che:

- 1) l'attuazione del ddl deve avvenire nel rispetto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, delle prerogative parlamentari e, di conseguenza, rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione;
- 2) l'autonomia differenziata può non solo essere "attribuita", ma anche "**revocata**";
- 3) l'attribuzione non solo è subordinata alla "determinazione dei LEP", ma anche:
 - alla piena attuazione della **perequazione infrastrutturale**, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale;
 - alla loro piena **attuazione**: quindi NON solo "determinazione", anche attuazione;
 - allo **stanziamento delle risorse necessarie** a garantirne la piena attuazione;
 - alla verifica che vengano **effettivamente attuati** per almeno due anni prima di procedere con l'attribuzione delle funzioni;
- 4) dall'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **sono escluse** le norme generali sull'istruzione; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; il commercio con l'estero; la tutela e sicurezza del lavoro; l'istruzione; le professioni; la tutela della salute; i porti e aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e navigazione; l'ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; il credito a carattere regionale, come previsto dal **ddl costituzionale** firmato da tutto il Gruppo PD e a prima firma del sen. Giorgis;
- 5) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni **non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento**;
- 6) in nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie **senza l'indicazione delle funzioni** che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.

ARTICOLO 2 (Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

Gli emendamenti sono finalizzati a **rafforzare il ruolo del Parlamento in tre fasi**: 1) nella fase iniziale di **negoziato tra la Regione e lo Stato**; 2) nella fase in cui **lo schema di intesa preliminare** arriva in Parlamento; 3) nella fase finale in cui **il ddl contenente lo schema di intesa definitivo** deve essere esaminato dalle Camere.

In particolare, gli emendamenti prevedono che:

- 1) **FASE 1**: l'atto di iniziativa sia adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, **sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale** a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale;
- 2) l'atto di iniziativa deve **indicare tassativamente le funzioni** oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione. Inoltre, in questa fase deve essere acquisito **il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali**, e si possono chiedere alla Regione chiarimenti sulle **ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento**, nonché sugli oneri previsti o prevedibili;
- 3) successivamente, **l'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione sia preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere**. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto;

oppure (in un'altra versione)

Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato **informa i competenti organi parlamentari** dell'atto di iniziativa. I competenti organi parlamentari esprimono **atti di indirizzo vincolanti per il negoziato**, secondo i rispettivi regolamenti;

- 4) dello schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, approvato dal Consiglio dei ministri, su pro posta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **devono essere informate anche le altre Regioni**;
- 5) **FASE 2**: quando lo schema di intesa preliminare è trasmesso alla Conferenza Unificata, qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per **una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere**;
- 6) sullo schema preliminare trasmesso alle Camere sono espresse **vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera oppure** si prevede che le Camere esprimano **un parere obbligatorio e vincolante**;

- 7) l'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduta da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della **Commissione bicamerale per le questioni regionali**;
- 8) **FASE 3**: si precisa che il ddl trasmesso alle Camere, con l'intesa allegata sia **EMENDABILE**, non solo nella parte del ddl, ma anche nella parte dell'intesa;
- 9) in sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può formulare richieste di **nuova negoziazione dell'intesa** corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.

ARTICOLO 3 (Determinazione dei LEP)

Gli emendamenti PD, con diverse formulazioni e precisazioni, dicono tutti la stessa cosa: **la determinazione dei LEP deve avvenire con legge** o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.

Altri emendamenti poi specificano che:

- la legge deve indicare anche le relative forme di **finanziamento**, attuazione, monitoraggio e valutazione;
- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni **non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento** e alla ricognizione delle **prestazioni già riconosciute** o erogate a legislazione vigente;
- in ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.

ARTICOLO 4 ((Trasferimento delle funzioni))

Gli emendamenti PD prevedono che il trasferimento delle funzioni deve avvenire soltanto dopo la piena e effettiva **attuazione** dei LEP, lo **stanziamento** delle relative risorse e il loro **trasferimento**. Inoltre, prevedono che **i trasferimenti devono essere preceduti da adeguata istruttoria**, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.

ARTICOLO 5 (Attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

Oltre a prevedere l'integrazione della Commissione paritetica Stato-Regione che determina le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e la sua sostituzione con la Conferenza Stato-Regioni, il PD propone, l'obiettivo del **superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica**, a favore di un **fondo di perequazione** da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

ARTICOLO 6 (Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

Fra gli altri, l'emendamento più importante prevede che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione **SIANO E NON POSSANO essere attribuite**, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione.

ARTICOLO 7 (Durata delle intese. Monitoraggio)

Gli emendamenti PD prevedono che:

- 1) **lo Stato e la regione possono assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa;**
- 2) in ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre **la cessazione** della efficacia dell'intesa, che è **deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere;**
- 3) ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone **alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni**. La relazione è esaminata dalla **Commissione bicamerale per le questioni regionali** la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula **una proposta di risoluzione** sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa;
- 4) anche per **la valutazione degli oneri finanziari**, si prevede che la Commissione paritetica debba fornire anche al **Parlamento (e alla Commissione bicamerale per le questioni regionali)** informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari e che l'informativa debba trasmessa alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa.

ARTICOLO 8 (*Clausole finanziarie*)

Gli emendamenti PD prevedono che le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare alle altre Regioni.

ARTICOLO 9 (*Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale*)

Gli emendamenti PD prevedono: 1) tra gli obiettivi dello Stato l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alla specificità insulare; 2) l'assicurazione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; 3) il coinvolgimento dei competenti organi parlamentari nell'informativa che il governo deve rendere alla Conferenza Unificata sulle attività poste in essere per le finalità dell'articolo.